

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE GIUSTIZIA AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Per la mancata convocazione dell'Assemblea plenaria'	117
BRACCI - PIETRIBONI - FLORIO - TERRACINI - MALINTOPPI - BRASCHI - GRASSI.	
Schema di provvedimento legislativo: Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini delle terre incolte (N. 25) (Discussione e rinvio)	118
SANSONI - ROSSI DORIA - PRESIDENTE - COCCIA - TERRACINI - BRACCI - LOMBARDI NICOLA - PASTORE RAFFAELE, <i>Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione</i> - PIETRIBONI, <i>Relatore per la Commissione Giustizia</i>	

La seduta comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che il Presidente della Commissione dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Consultore Canevari, non può presiedere la seduta perché ammalato. Crede di interpretare il sentimento di tutti i

componenti le Commissioni riunite inviando al Consultore Canevari l'augurio di una rapida e completa guarigione.

Per la mancata convocazione dell'Assemblea plenaria.

BRACCI crede doveroso protestare, anche a nome dei Consultori del Partito d'Azione appartenenti alle due Commissioni riunite, contro la mancata convocazione della Consulta in Assemblea plenaria.

La Consulta è l'organo rappresentativo del Paese in questo periodo. era necessario convocarla anche per far conoscere il pensiero dei Consultori rappresentanti le varie regioni, in merito all'attuale situazione politica.

PIETRIBONI a nome dei Consultori del Partito Liberale Italiano dichiara che i liberali sono sempre stati sensibili al rispetto e all'osservanza delle prerogative della Consulta, stabilite per legge. I liberali però, date le attuali contingenze, ritengono doveroso affermare che è stato saggio il provvedimento del Governo di differire la convocazione della Consulta in Assemblea plenaria, perché tale convocazione avrebbe arrecato indubbiamente gravi perturbamenti nello

svolgimento della crisi governativa ormai in atto

FLORIO si associa alle dichiarazioni del Consultore Pietriboni. Il nostro Paese in questo momento deve mirare più che ad altro ad affrettare le opere di ricostruzione ed evidentemente non si può ricostruire facendo discussioni non conclusive. Si tenga anche presente che i voti espressi dalla Consulta non possono vincolare l'azione politica del Governo.

TERRACINI si associa, come rappresentante del Partito Comunista, alla protesta del Consultore Bracci.

Ritiene, contro l'opinione espressa dal Consultore Pietriboni, che una discussione in Assemblea plenaria sarebbe servita a chiarificare, non a turbare, la situazione politica del momento.

MALINTOPPI, a nome dei Consultori del Partito Socialista, si associa alla protesta del Consultore Bracci. Il gruppo dei Consultori socialisti ha già domandato ieri che la Consulta sia convocata in Assemblea plenaria onde possano essere discussi pubblicamente i motivi dell'attuale crisi governativa. Occorre che il popolo italiano possa essere bene informato al riguardo.

Non si comprende, poi, perché il carattere consultivo dei voti espressi dalla Consulta debba diventare un pretesto per non convocare, nelle attuali circostanze, la Consulta stessa in Assemblea plenaria. Una Consulta certamente non è un Parlamento, ma essa può sempre servire per parlare al Paese. La verità è che coloro i quali non desiderano che la Consulta sia convocata in Assemblea plenaria sono i rappresentanti delle forze reazionarie, che tentano sempre di soffocare le legittime aspirazioni del popolo.

BRASCHI dichiara, esprimendo una opinione strettamente personale, e quindi non parlando a nome del gruppo dei Consultori della Democrazia Cristiana, che non è il caso di difendere le prerogative di una Assemblea popolare che per legge non è stata ancora costituita nel nostro Paese. D'altra parte c'è da osservare che anche nei tempi in cui esisteva un Parlamento in Italia, esso non veniva mai convocato nei periodi di crisi governativa.

GRASSI si associa alla protesta del Consultore Bracci dichiarando, peraltro, di esprimere una opinione strettamente personale in quanto non ha potuto ancora conoscere, sulla questione della mancata convocazione della Consulta in Assemblea plenaria, l'opinione dei Consultori del Partito della Democrazia del Lavoro al quale egli appartiene.

È vero, poi, che la Consulta non ha poteri deliberativi, ma essa può esprimere pubblicamente le diverse opinioni dei vari rappresentanti dei partiti, delle quali si può sempre tener conto per meglio risolvere le crisi del Governo.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini delle terre incolte. (N. 25).

SANSONI osserva che, occorrendo anzitutto chiarire se il provvedimento in esame sia soltanto integrativo, o non anche modificativo del decreto 19 ottobre 1944, sarebbe stato opportuno che si fosse distribuito a tutti i componenti le Commissioni riunite il testo di tale decreto, che è quasi introvabile. Rileva inoltre che non tutti i Consultori appartenenti alle due Commissioni, hanno ricevuto copia del provvedimento in esame.

ROSSI DORIA fa presente di aver sempre curato che fosse tempestivamente spedita ai Consultori copia dei provvedimenti prima delle riunioni della Commissione. Se qualche Consultore non ha ricevuto lo schema del provvedimento, ciò evidentemente si deve a disguido postale.

PRESIDENTE rileva, a proposito di quanto ha detto il Consultore Sansoni, che nei compiti degli uffici di segreteria non rientra quello di inviare ai Consultori le copie dei precedenti legislativi. Questi documenti ogni Consultore deve procurarseli da sé.

Per quanto riguarda la circostanza del mancato ricevimento dei provvedimenti in discussione, essa è tale da poter determinare giustamente un rinvio della discussione. Domanda pertanto se s'intende chiedere il rinvio della discussione.

SANSONI dichiara senz'altro di chiedere il rinvio della discussione.

COCCIA si associa alla richiesta del Consultore Sansoni.

TERRACINI rileva che ogni Consultore indubbiamente ha il diritto di ricevere in tempo i testi dei provvedimenti sui quali dovrà discutere.

Occorre osservare, però, che ogni Consultore dovrebbe farsi parte diligente nel procurarsi il materiale legislativo onde potersi preparare alla discussione dei provvedimenti sottoposti al suo esame.

Per questa ragione ed anche perché il provvedimento ha carattere evidente di ur-

genza non ritiene opportuno il rinvio della discussione.

BRACCI fa osservare che sarebbe giusto chiedere un rinvio della discussione qualora gli stampati non fossero stati effettivamente distribuiti, ma rinviarla per il solo fatto che qualche Consultore non abbia ricevuto copia di un provvedimento, può sembrare eccessivo poiché in questo caso è evidente che si tratta di disguido postale.

LOMBARDI NICOLA vorrebbe che i precedenti legislativi dei provvedimenti in discussione fossero inviati almeno a quei Consultori che risiedono in provincia e che arrivano a Roma il giorno antecedente alle riunioni delle Commissioni.

ROSSI DORIA propone che, anche rinviandosi la discussione, siano prima uditi i relatori. Ciò potrà chiarire i provvedimenti in esame che alcuni Consultori, come è stato già osservato, non hanno avuto modo di studiare.

PRESIDENTE pone ai voti questa proposta, dichiarando che egli, nella sua qualità di presidente, si asterrà dalla votazione.

(È approvata)

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, ricorda che anche nel 1920, 1921 e 1922 si dovette risolvere il problema della concessione delle terre incolte ai contadini. A tal fine furono adottate speciali disposizioni di legge non dissimili da quelle del provvedimento in esame. Ma mentre in quel periodo non fu necessario alcun regolamento per integrare le disposizioni di legge adottate, oggi, al contrario, si sente tale necessità. Inoltre nel 1920 non sorsero troppo gravi difficoltà nell'applicazione delle leggi anzidette lo stesso, invece, non si può dire che accada oggi. Difatti l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone che l'istanza per ottenere la concessione delle terre incolte deve contenere la indicazione dell'estensione del fondo e il nome del proprietario. Sono due elementi che mettono le Associazioni dei contadini nell'impossibilità quasi di poter proporre l'istanza. Molte volte accade che il proprietario del terreno non è colui che ha il possesso del terreno. In tal caso l'Associazione dei contadini che ha fatto il nome del possessore, scambiandolo per il proprietario, promuove un'istanza nella quale manca un requisito richiesto dalla legge e quindi la domanda non ha corso.

Può sorgere anche un altro caso: il proprietario, avendo saputo che il suo nome è stato fatto nell'istanza, dà subito inizio ad opere di coltura improvvisate pur di dimo-

strare con esse che il suo fondo è coltivato: così egli riesce a rendere vana la richiesta fatta dalle Associazioni dei contadini.

Lo spirito che ha mosso il legislatore a predisporre il provvedimento in esame, non è già quello di favorire l'occupazione del terreno del proprietario Tizio o Caio, bensì quello di agevolare la concessione alle Associazioni dei contadini dei terreni non coltivati o insufficientemente coltivati e pertanto l'accertamento della persona del proprietario dovrebbe farsi in un secondo momento, dopo la presentazione dell'istanza.

Anche la richiesta dell'estensione del terreno presenta non poche difficoltà. Per poter avere la misura esatta di un fondo bisogna recarsi sul posto. Ognuno può comprendere facilmente come ciò sia difficile per le Associazioni dei contadini che vogliono la concessione di un determinato terreno. Sarebbe meglio quindi che per promuovere l'istanza non fosse richiesta dalla legge la precisazione dell'estensione del fondo e della persona del proprietario.

Si è verificato poi un altro inconveniente. È successo che un'istanza è stata respinta perché si è potuto dimostrare che il terreno richiesto in concessione era coltivato ad erba. Ora ognuno sa che tutti i terreni non coltivati sono sempre erbosi. Se dunque i terreni erbosi non debbono essere concessi alle Associazioni dei contadini, il decreto 19 ottobre 1944, n. 279, non potrà mai avere pratica attuazione. Bisognerebbe pertanto accordare alle Commissioni la facoltà di determinare l'estensione di terreno che ogni azienda agricola dovrebbe tenere ad erba.

Inoltre l'articolo 6 del provvedimento in esame stabilisce che nella decisione la Commissione dispone sul pagamento delle spese, previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente. Tale articolo dovrebbe essere soppresso o quanto meno modificato. In tal caso i primi accertamenti tecnici in sede istruttoria dovrebbero essere fatti d'ufficio da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e soltanto i successivi, se la vertenza non si risolve con l'accordo delle parti, dovrebbero essere a carico del soccombente.

Si sono anche verificati, nell'applicazione del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, altri inconvenienti, specie per quel che riguarda l'esatto significato dell'espressione « terreni insufficientemente coltivati ». Ognuno sa, ad esempio, che per non tutti i terreni basta una sola aratura, e tuttavia è successo che un fondo, per il quale occorre data la

svolgimento della crisi governativa ormai in atto.

FLORIO si associa alle dichiarazioni del Consultore Pietriboni. Il nostro Paese in questo momento deve mirare più che ad altro ad affrettare le opere di ricostruzione ed evidentemente non si può ricostruire facendo discussioni non conclusive. Si tenga anche presente che i voti espressi dalla Consulta non possono vincolare l'azione politica del Governo.

TERRACINI si associa, come rappresentante del Partito Comunista, alla protesta del Consultore Bracci.

Ritiene, contro l'opinione espressa dal Consultore Pietriboni, che una discussione in Assemblea plenaria sarebbe servita a chiarificare, non a turbare, la situazione politica del momento.

MALINTOPPI, a nome dei Consultori del Partito Socialista, si associa alla protesta del Consultore Bracci. Il gruppo dei Consultori socialisti ha già domandato ieri che la Consulta sia convocata in Assemblea plenaria onde possano essere discussi pubblicamente i motivi dell'attuale crisi governativa. Occorre che il popolo italiano possa essere bene informato al riguardo.

Non si comprende, poi, perché il carattere consultivo dei voti espressi dalla Consulta debba diventare un pretesto per non convocare, nelle attuali circostanze, la Consulta stessa in Assemblea plenaria. Una Consulta certamente non è un Parlamento, ma essa può sempre servire per parlare al Paese. La verità è che coloro i quali non desiderano che la Consulta sia convocata in Assemblea plenaria sono i rappresentanti delle forze reazionarie, che tentano sempre di soffocare le legittime aspirazioni del popolo.

BRASCHI dichiara, esprimendo una opinione strettamente personale, e quindi non parlando a nome del gruppo dei Consultori della Democrazia Cristiana, che non è il caso di difendere le prerogative di una Assemblea popolare che per legge non è stata ancora costituita nel nostro Paese. D'altra parte c'è da osservare che anche nei tempi in cui esisteva un Parlamento in Italia, esso non veniva mai convocato nei periodi di crisi governativa.

GRASSI si associa alla protesta del Consultore Bracci dichiarando, peraltro, di esprimere una opinione strettamente personale in quanto non ha potuto ancora conoscere, sulla questione della mancata convocazione della Consulta in Assemblea plenaria, l'opinione dei Consultori del Partito della Democrazia del Lavoro al quale egli appartiene.

È vero, poi, che la Consulta non ha poteri deliberativi, ma essa può esprimere pubblicamente le diverse opinioni dei vari rappresentanti dei partiti, delle quali si può sempre tener conto per meglio risolvere le crisi del Governo.

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione ai contadini delle terre incolte. (N. 25).

SANSONI osserva che, occorrendo anzitutto chiarire se il provvedimento in esame sia soltanto integrativo, o non anche modificativo del decreto 19 ottobre 1944, sarebbe stato opportuno che si fosse distribuito a tutti i componenti le Commissioni riunite il testo di tale decreto, che è quasi introvabile. Rileva inoltre che non tutti i Consultori appartenenti alle due Commissioni, hanno ricevuto copia del provvedimento in esame.

ROSSI DORIA fa presente di aver sempre curato che fosse tempestivamente spedita ai Consultori copia dei provvedimenti prima delle riunioni della Commissione. Se qualche Consultore non ha ricevuto lo schema del provvedimento, ciò evidentemente si deve a disguido postale.

PRESIDENTE rileva, a proposito di quanto ha detto il Consultore Sansoni, che nei compiti degli uffici di segreteria non rientra quello di inviare ai Consultori le copie dei precedenti legislativi. Questi documenti ogni Consultore deve procurarseli da sé.

Per quanto riguarda la circostanza del mancato ricevimento dei provvedimenti in discussione, essa è tale da poter determinare giustamente un rinvio della discussione. Domanda pertanto se s'intende chiedere il rinvio della discussione.

SANSONI dichiara senz'altro di chiedere il rinvio della discussione.

COCCIA si associa alla richiesta del Consultore Sansoni.

TERRACINI rileva che ogni Consultore indubbiamente ha il diritto di ricevere in tempo i testi dei provvedimenti sui quali dovrà discutere.

Occorre osservare, però, che ogni Consultore dovrebbe farsi parte diligente nel procurarsi il materiale legislativo onde potersi preparare alla discussione dei provvedimenti sottoposti al suo esame.

Per questa ragione ed anche perché il provvedimento ha carattere evidente di ur-

genza non ritiene opportuno il rinvio della discussione.

BRACCI fa osservare che sarebbe giusto chiedere un rinvio della discussione qualora gli stampati non fossero stati effettivamente distribuiti; ma rinviarla per il solo fatto che qualche Consultore non abbia ricevuto copia di un provvedimento, può sembrare eccessivo poiché in questo caso è evidente che si tratta di disagio postale.

LOMBARDI NICOLA vorrebbe che i precedenti legislativi dei provvedimenti in discussione fossero inviati almeno a quei Consultori che risiedono in provincia e che arrivano a Roma il giorno antecedente alle riunioni delle Commissioni.

ROSSI DORIA propone che, anche rinviandosi la discussione, siano prima uditi i relatori. Ciò potrà chiarire i provvedimenti in esame che alcuni Consultori, come è stato già osservato, non hanno avuto modo di studiare.

PRESIDENTE pone ai voti questa proposta, dichiarando che egli, nella sua qualità di presidente, si asterrà dalla votazione.

(È approvata)

PASTORE RAFFAELE, *Relatore per la Commissione Agricoltura e Alimentazione*, ricorda che anche nel 1920, 1921 e 1922 si dovette risolvere il problema della concessione delle terre incolte ai contadini. A tal fine furono adottate speciali disposizioni di legge non dissimili da quelle del provvedimento in esame. Ma mentre in quel periodo non fu necessario alcun regolamento per integrare le disposizioni di legge adottate, oggi, al contrario, si sente tale necessità. Inoltre nel 1920 non sorsero troppo gravi difficoltà nell'applicazione delle leggi anzidette: lo stesso, invece, non si può dire che accada oggi. Difatti l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone che l'istanza per ottenere la concessione delle terre incolte deve contenere la indicazione dell'estensione del fondo e il nome del proprietario. Sono due elementi che mettono le Associazioni dei contadini nell'impossibilità quasi di poter proporre l'istanza. Molte volte accade che il proprietario del terreno non è colui che ha il possesso del terreno. In tal caso l'Associazione dei contadini che ha fatto il nome del possessore, scambiandolo per il proprietario, promuove un'istanza nella quale manca un requisito richiesto dalla legge e quindi la domanda non ha corso.

Può sorgere anche un altro caso: il proprietario, avendo saputo che il suo nome è stato fatto nell'istanza, dà subito inizio ad opere di coltura improvvisate pur di dimo-

strare con esse che il suo fondo è coltivato: così egli riesce a rendere vana la richiesta fatta dalle Associazioni dei contadini.

Lo spirito che ha mosso il legislatore a predisporre il provvedimento in esame, non è già quello di favorire l'occupazione del terreno del proprietario Tizio o Caio, bensì quello di agevolare la concessione alle Associazioni dei contadini dei terreni non coltivati o insufficientemente coltivati e pertanto l'accertamento della persona del proprietario dovrebbe farsi in un secondo momento, dopo la presentazione dell'istanza.

Anche la richiesta dell'estensione del terreno presenta non poche difficoltà. Per poter avere la misura esatta di un fondo bisogna recarsi sul posto. Ognuno può comprendere facilmente come ciò sia difficile per le Associazioni dei contadini che vogliono la concessione di un determinato terreno. Sarebbe meglio quindi che per promuovere l'istanza non fosse richiesta dalla legge la precisazione dell'estensione del fondo e della persona del proprietario.

Si è verificato poi un altro inconveniente. È successo che un'istanza è stata respinta perché si è potuto dimostrare che il terreno richiesto in concessione era coltivato ad erba. Ora ognuno sa che tutti i terreni non coltivati sono sempre erbosi. Se dunque i terreni erbosi non debbono essere concessi alle Associazioni dei contadini, il decreto 19 ottobre 1944, n. 279, non potrà mai avere pratica attuazione. Bisognerebbe pertanto accordare alle Commissioni la facoltà di determinare l'estensione di terreno che ogni azienda agricola dovrebbe tenere ad erba.

Inoltre l'articolo 6 del provvedimento in esame stabilisce che nella decisione la Commissione dispone sul pagamento delle spese, previa loro liquidazione, mettendole a carico della parte soccombente. Tale articolo dovrebbe essere soppresso o quanto meno modificato. In tal caso i primi accertamenti tecnici in sede istruttoria dovrebbero essere fatti d'ufficio da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e soltanto i successivi, se la vertenza non si risolve con l'accordo delle parti, dovrebbero essere a carico del soccombente.

Si sono anche verificati, nell'applicazione del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, altri inconvenienti, specie per quel che riguarda l'esatto significato dell'espressione « terreni insufficientemente coltivati ». Ognuno sa, ad esempio, che per non tutti i terreni basta una sola aratura, e tuttavia è successo che un fondo, per il quale occorre data la

speciale natura del luogo, dalle tre alle quattro arature, è stato apprezzato come un terreno sufficientemente coltivato soltanto perché era stato arato una volta sola, e pertanto non è stato concesso ai contadini che ne avevano fatto richiesta. Occorrerebbe quindi precisare il significato delle parole « insufficientemente coltivato » fissando determinati criteri di coltivazione in rapporto alle speciali condizioni agricole di ogni data località.

Sono sorti anche inconvenienti per quel che riguarda la fissazione del canone. Molte volte le Associazioni dei contadini non hanno potuto avere in concessione i terreni loro assegnati perché il canone annuo stabilito dalle Commissioni era troppo elevato. Così i terreni hanno continuato a rimanere incolti. Ora, stabilire che il canone debba essere quello che ordinariamente è pagato in una data località, è senza dubbio un errore perché, così facendo, verrebbero ad essere premiati quei proprietari che non coltivano o coltivano male i loro fondi. Si dovrebbe invece stabilire un canone fisso calcolato su un dato multiplo del reddito dei terreni.

PIETRIBONI, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara che tratterà solamente della parte giuridica del provvedimento in discussione.

Occorre innanzi tutto rilevare che il provvedimento si ispira ad un concetto di utilità pubblica, cioè ad un concetto che è espresso anche nel Codice civile e che viene ad informare tutte le leggi in materia di espropriazione per utilità pubblica. Tale principio, per quel che riguarda il provvedimento in esame, si accompagna ad un altro fine, quello di promuovere il movimento cooperativistico fra i lavoratori dell'agricoltura onde ad essi, mediante la concessione delle terre incolte, possa essere agevolato il passaggio da una categoria sociale ad un'altra.

È bene anche ricordare che, secondo il disposto dell'articolo 3 del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, le istanze per la concessione dei terreni vanno presentate ad una Commissione provinciale composta dal Presidente del Tribunale del capoluogo o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari di terre e da un rappresentante dei contadini, nominati dal Prefetto, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali. Fa anche parte della Commissione, con voto consultivo, l'Ispettore agrario provinciale. Devesi anche tener presente che sono oggetto del provvedimento in esame non soltanto i terreni non

coltivati o insufficientemente coltivati, ma anche i beni già appartenenti ai fascisti, colpiti da sequestro o confisca secondo la legge 27 luglio 1944, n. 159.

La Commissione provinciale, a cui devono essere presentate le istanze per la concessione dei terreni, ha essenzialmente due compiti: quello di constatare se si tratti effettivamente di terreni non coltivati o se si tratti di terreni non sufficientemente coltivati.

Riguardo alla condizione del soggetto richiedente, cioè l'ente cooperativistico o altro ente civile, c'è da osservare che l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce che l'istanza alla Commissione è proposta dal legittimo rappresentante dell'Associazione che chiede la concessione dei terreni. Già con queste parole « legittimo rappresentante » si comincia ad uscire dai termini giuridici veri e propri perché nelle leggi generalmente si parla di « legali rappresentanti » di enti « Legittimo » è qualcosa di diverso da « legale ». Tale osservazione non è fatta per ragioni di armonia giuridica, bensì perché essa ha la sua ragione d'essere nel capoverso dello stesso articolo 2 nel quale si stabilisce che l'istanza deve essere presa in esame ed aver corso anche se sia accompagnata soltanto dalla copia dell'atto notarile con cui l'Associazione dei contadini viene costituita in cooperativa, o in altro ente, salvo quanto è disposto nel secondo comma dell'articolo 9.

Nel secondo comma dell'articolo 9 si dispone che la decadenza della concessione viene pronunciata anche nel caso in cui la regolare costituzione in cooperativa o in altro ente non sia avvenuta entro sei mesi dalla data di emissione del decreto di concessione. C'è da osservare pertanto che mentre il decreto 19 ottobre 1944, n. 279, parla di Associazione di contadini, regolarmente costituite in cooperative o in altri enti, nel provvedimento in esame si stabilisce che anche un ente in via di costituzione può fare istanza per la concessione dei terreni.

Il provvedimento in esame, che può considerarsi un regolamento in cui si fissano norme per l'applicazione del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, verrebbe dunque a modificare la legge sostanziale, ossia il decreto del 19 ottobre 1944, e ognuno sa che un regolamento non può modificare una legge precedente. Ma anche lasciando da parte tale questione, c'è da rilevare che nella sostanza le nuove disposizioni degli articoli 2 e 9 del provvedimento in esame, in aperto contrasto, come già si è detto, con quella

dell'articolo 1 del decreto 19 ottobre 1944, n. 279, sono nocive a tutti gli effetti. Sono nocive per i proprietari, le cui terre incolte siano richieste in concessione dai contadini, come lo sono per i contadini che le richiedono. Difatti cosa potrebbe avvenire se la domanda di concessione fosse presentata da un ente non regolarmente costituito? L'ente potrebbe ottenere in concessione i terreni, se entro sei mesi, però, non sia avvenuta la regolare costituzione in cooperativa o in altro ente, il proprietario del terreno può impugnare, di fronte alla Commissione provinciale, l'assegnazione del suo fondo a questo ente non regolarmente costituito. Ma per ottenere il decreto di decadenza della concessione occorrerà un certo periodo di tempo bastevole a danneggiare l'annata agricola in corso e probabilmente anche quella successiva.

È utile tutto questo? No, anzi è dannoso. Basti pensare al caso di enti mal costituiti dall'origine, di cooperative improvvisate o, peggio ancora, al caso di cooperative simulate ad opera di persone in mala fede, di speculatori pronti a servirsi dell'ingenuità della gente di campagna per perseguire nell'ombra i loro fini inconfessati. È un pericolo, questo, che occorre in ogni modo evitare, ed è deprecabile che sia favorito dal provvedimento in esame.

Sarebbe quindi opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 9 e sostituire al primo comma dell'articolo 2 un altro in cui si stabilisca che l'istanza alla Commissione deve essere proposta dal legale rappresentante dell'Associazione costituita in cooperativa o in altro ente, che chiede la concessione dei terreni. Questo altro ente non potrebbe essere un ente commerciale, ma civile, ossia uno di quegli enti di cui si parla nel Codice civile agli articoli 12 e 14. Infatti nel Codice civile oggi si è stabilito che le società possono essere anche civili oltre che commerciali. Ma quando si parla, come in questo caso, di associazioni, ci si riferisce proprio a quegli enti di carattere assolutamente civilistico, i quali sorgono sempre con propositi e fini di carattere non commerciale.

Si potrebbe quindi anche includere nel provvedimento, in sostituzione del 2° comma dell'articolo 9, una disposizione nella quale si stabilisca che non sono assolutamente ammesse le cessioni delle concessioni, a nessun titolo, nemmeno a titolo di subaffittanza o di mezzadria. Ciò per evitare che si possa fare commercio di codeste concessioni. Occorre infatti impedire che sotto la forma delle affit-

lanze si possa costituire una situazione di fatto per cui degli speculatori si sostituiscono ai contadini sfruttandoli. Sarebbe anche opportuno richiamare l'attenzione dei membri delle Commissioni riunite sulle altre disposizioni del provvedimento in esame e specialmente sul fatto che in esso sono state adottate espressioni non troppo proprie dal punto di vista dell'esattezza del linguaggio giuridico. Così, ad esempio, si parla di istanza, ma poiché nella specie l'istanza è promossa mediante ricorso, sarebbe meglio usare questa ultima parola.

Ritiene poi che occorrerebbe modificare anche l'articolo che riguarda la procedura da seguire nella concessione dei terreni. Può darsi il caso che invece di una sola cooperativa ci siano due o più cooperative che richiedano contemporaneamente la concessione di un determinato terreno. Ci si può quindi trovare di fronte ad una gara. Può anche darsi il caso che ci siano enti che richiedano in concessione una maggiore estensione di terreno ed altri che ne richiedano una minore: è evidente che anche in questo caso il concorso di questi richiedenti deve essere regolato con una determinata procedura di equiparazione fra le varie richieste. Sarebbe bene pertanto garantire il contraddittorio nella procedura che la Commissione deve seguire per decidere sulla concessione dei terreni.

Sarebbe anche opportuno che, invece di lasciare la fissazione dei termini al criterio discrezionale del Presidente, si stabilisse un minimo termine di comparizione di fronte alle Commissioni provinciali. Bisognerebbe infine aggiungere la disposizione per cui, una volta che il proprietario citato non si costituisse perché l'avviso non fu notificato a mani proprie, fosse sempre possibile il rinnovo della citazione.

Un'altra questione, su cui ritiene necessario interloquire, è quella che riguarda le perizie. Il giudizio della Commissione si basa, secondo quanto dispongono il decreto 19 ottobre 1944 n. 279, e l'articolo 5 del provvedimento in esame, sul voto consultivo dell'Ispettore agrario provinciale e sulle perizie che le parti producono in contraddittorio, perizie che presumibilmente non sempre potranno essere e forse mai saranno concordanti fra loro, in quanto sono perizie di parte. Per cui la Commissione, se non crederà opportuno di poter giudicare sulla base dei pareri espressi in tali perizie, potrà sempre disporre, a norma dello stesso articolo 5, un mezzo istruttorio, determinando nel relativo provvedimento i modi e i ter-

mini per l'esecuzione. Naturalmente questo mezzo istruttorio non può essere costituito che da ulteriore esame periziale, eseguito da un perito d'ufficio che esprimerà il suo parere sulle perizie delle parti. Per ovviare alla mancanza di chiarezza del provvedimento circa questo punto, si potrebbe stabilire che tali perizie dovranno avere per oggetto l'accertamento delle condizioni dei fondi onde assicurarsi se veramente si tratti di fondi non coltivati o insufficientemente coltivati. Questo perché il fatto che alcuni fondi non siano coltivati può dipendere a volte da speciali condizioni del terreno difatti, per determinare se un fondo sia insufficientemente coltivato oppure no, bisogna sempre guardare alla natura del terreno che alcune volte esige una coltura estensiva anziché intensiva.

Nel caso, poi, che si tratti di terreni veramente non coltivati o insufficientemente coltivati si deve anche stabilire l'indennità di espropriazione che dovrà essere determinata sulla base del presumibile vantaggio economico, che si potrà ricavare, entro un dato periodo di tempo, dalla coltivazione del fondo.

Osserva, infine, che il decreto 19 ottobre 1944, n. 279, non consente alcun rimedio contro le decisioni delle Commissioni. Ciò si può comprendere facilmente in vista del fine che nell'interesse generale si vuol raggiungere rapidamente con la messa a coltura di terreni non coltivati o insufficientemente coltivati. Ogni procedura troppo lunga e complicata ritarderebbe il conseguimento di questo scopo. D'altra parte che non vi sia una possibilità di rimedio, nei casi, ad esempio, di violazione di legge, di incompetenza o di eccesso di potere, che non si possa ricorrere in Cassazione contro le decisioni delle Commissioni, sembra eccessivo. Sarebbe bene quindi ammettere la possibilità di ricorrere contro le decisioni delle Commissioni almeno nei casi anzidetti, e in questo senso la legge dovrebbe essere modificata.

PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione a domani alle ore 16.

(La proposta è approvata).

La seduta termina alle 12.30.